

ATTO N. 2123

DISEGNO DI LEGGE
*di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 651 del 26.5.2004)*

*“Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 07/11/88, n. 42 –
Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela
dell’artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane”*

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 9.6.2004*

Trasmesso alla II e I Commissione Consiliare Permanente il 10.6.2004



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DDL RECANTE ULTERIORI MODIFICAZIONI-INTEGRAZIONI
L.R.42/88.NORME PER FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI
RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO PER LA
TENUTA DI ALBI PROVINCIALI IMPRESE ARTIGIANE.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

26/05/2004 n. 651

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente		X
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore		X
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MONELLI DANILO	Assessore	X	
PRODI MARIA	Assessore		X
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LIVIANTONI CARLO

Relatore : RIOMMI VINCENZO

Direttore: BRUNI ALDO

Segretario Verbalizzante : BITI FRANCO ROBERTO MAURIZIO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge - presentata congiuntamente dal Direttore alle Risorse umane, finanziarie e strumentali e dal Direttore alle Attività produttive - avente per oggetto: "Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 - *Nome per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane* e successive modificazioni e integrazioni";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo con nota prot. n. 8197 del 22 gennaio 2004, che si allega

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 5, comma 5 del Regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 6, ,

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA:


- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 - *Nome per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane* e successive modificazioni e integrazioni"; e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare gli Assessori Ada Girolamini e Vincenzo Riommi di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

I DIRETTORI:

IL PRESIDENTE:

I RELATORI:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 - *Nome per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane*"

RELAZIONE

Con delibera della Giunta regionale n. 1540 del 6 novembre 2002, è stato costituito un Gruppo di lavoro con l'incarico, tra l'altro, di "armonizzare la normativa regionale esistente, contenuta nella legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni con quella prevista nella legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, al fine di realizzare l'effettivo trasferimento delle funzioni previsto dall'articolo 6 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3".

Infatti, con decorrenza 1° giugno 2002 sono state trasferite due unità di personale alla Camera di commercio di Terni (nessuna a quella di Perugia), ma non è stato possibile considerare che da quella data decorresse l'esercizio effettivo delle funzioni conferite alle CCAA dall'articolo 6 della legge regionale 3/1999, ed esattamente le funzioni connesse con l'attività degli organi di rappresentanza e di autotutela dell'artigianato a livello provinciale, perché le risorse finanziarie venivano ancora erogate a titolo convenzionale, come dispone l'articolo 36 della l.r. 42/1988 e non trasferite come invece dispone l'articolo 19 della l.r. 34/1998.

Per attuare, quindi, l'effettivo trasferimento delle funzioni conferite alle Camere di commercio, il Gruppo di lavoro – che si è insediato il 28 gennaio 2003 – ha rivisitato la legge regionale 42/1988, apportando tutte le correzioni tecniche che si rendono necessarie per armonizzare le due leggi regionali.

Dopo alcuni confronti interni e la predisposizione di una prima proposta tecnica, il Gruppo di lavoro si è ulteriormente confrontato, in sede tecnica, con le Camere di commercio di Perugia e di Terni e, in quella sede - anche tenendo

conto di alcune osservazioni formulate informalmente al Dirigente del Servizio *Internazionalizzazione delle imprese, promozione dell'artigianato e della cooperazione* da alcune Associazioni di categoria - si sono apportate ulteriori modifiche.

Il disegno di legge di modifica della legge regionale 42/1988, è composto da 14 articoli, che modificano i seguenti articoli:

- * Articolo 2 (Funzioni);
- * Articolo 4 (Composizione);
- * Articolo 22 (Funzioni);
- * Articolo 25 (sedute);
- * Articolo 26 (Organizzazione);
- * Articolo 27 (Vigilanza);
- * Articolo 28 (Compiti delle segreterie);
- * Articolo 33 (Modifiche e cessazioni);
- * Articolo 33/bis (Modulistica impiegata);
- * Articolo 36 (Convenzioni con le Camere di Commercio);
- * Articolo 39 (Sanzioni amministrative);
- * Articolo 41 (Norma finanziaria).

L'articolo 24/bis è stato abrogato.

Inoltre, è stato aggiunto l'articolo 26/bis (Regolamento interno delle Commissioni provinciali per l'artigianato).



Disegno di legge: Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 - *Nome per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane*".

Art. 1.
(Modificazioni dell'art. 2)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, dopo la parola "tenuta" sono aggiunte le parole "e l'aggiornamento".

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 42/1988, è soppressa.

Art. 2.
(Modificazioni dell'art. 4)

1. Al comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 42/1988, le parole "scegliendo quest'ultimo" sono sostituite dalla parola "scegliendoli".

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 42/1988 è aggiunto il seguente:


"6/bis. I componenti di cui al comma 2, lettera a), devono dichiarare di essere in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi di legge e con i contratti di lavoro di riferimento del settore."

Art. 3.
(Modificazioni dell'art. 22)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 42/1988 dopo le parole "problemi dell'artigianato," sono inserite le parole "all'organizzazione ed al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato".

2. Il comma 1/bis dell'articolo 22 della l.r. 42/1988 è abrogato.

Neb



Art. 4.
(Abrogazione dell'art. 24-bis)

1. L'articolo 24-bis della l.r. 42/1988 è abrogato.

Art. 5.
(Modificazioni dell'art. 25)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 42/1988, dopo la parola "Presidente" sono aggiunte le parole "della Commissione regionale per l'artigianato".

2. Il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 42/1988 è sostituito dal seguente:

"2. In prima convocazione le sedute della Commissione regionale per l'artigianato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione, le sedute della Commissione sono valide con la presenza del Presidente o del Vicepresidente, dei Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato e di almeno due dei componenti di cui all'articolo 23, comma 1, lettere b) e c).".

3. Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 42/1988 le parole "delle Commissioni" sono sostituite dalle parole "della Commissione regionale per l'artigianato".


Art. 6.
(Modificazioni dell'art. 26)

1. L'articolo 26 della l.r. 42/1988 è sostituito dal seguente:

"Art. 26.
(Organizzazione)

1. Le spese inerenti al funzionamento e all'attuazione delle funzioni e dei compiti della Commissione regionale per l'artigianato sono a carico del bilancio regionale.

2. I servizi di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato sono svolti da personale della Regione.



MW

3. La dotazione organica dei servizi di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato, è definita, sentita la stessa, nell'ambito della dotazione organica complessiva del ruolo regionale.

4. La Giunta regionale individua la struttura organizzativa competente ad assicurare l'attività di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato.

5. Il funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato, per quanto non disposto dalla presente legge, è disciplinato da un regolamento interno dalla stessa adottato ed approvato dalla Giunta regionale.”.

Art. 7.

(Integrazione della l.r. 42/1988)

1. Dopo l'articolo 26 della l.r. 42/1988 è aggiunto il seguente:

“Art. 26/bis

(Regolamento interno delle Commissioni provinciali per l'artigianato)


1. Le modalità di convocazione e la validità delle sedute e delle deliberazioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato, nonché i compiti e la dipendenza funzionale delle segreterie sono disciplinati da appositi regolamenti di funzionamento, proposti dalle Commissioni provinciali per l'artigianato ed approvati dalla Commissione regionale per l'artigianato, acquisito il parere della Giunta camerale competente.”.

Art. 8.

(Modificazioni dell'art. 27)

1. Il comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 42/1988 è sostituito dal seguente:

“2. Nell'ipotesi di impossibilità di funzionamento o di accertate gravi e reiterate irregolarità, il Presidente della Giunta regionale, sentite limitatamente all'ipotesi che si tratti di una Commissione provinciale, la Commissione regionale per l'artigianato e la competente Camera di commercio, a seguito di diffida e previa delibera di Giunta, dichiara decaduta la



ndh

Commissione per l'artigianato. Con lo stesso decreto e con le medesime modalità il Presidente della Giunta regionale attiva la procedura di rinnovo e nomina un commissario provvisorio che resta in carica fino all'insediamento della nuova Commissione.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 42/1988 è abrogato.

Art. 9.
(Modificazioni dell'art. 28)

1. La rubrica dell'articolo 28 della l.r. 42/1988 è sostituita della seguente “Segreterie”.

2. Il comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 42/1988 è sostituito dal seguente:

“1. Le Commissioni provinciali, nello svolgimento delle proprie funzioni si avvalgono di una segreteria i cui compiti e la cui organizzazione sono disciplinati dai regolamenti di funzionamento cui all'articolo 26-bis.”.

Art. 10.
(Modificazioni dell'art. 33)


1. Alla fine del comma 1, dell'articolo 33 della l.r. 42/1988 è aggiunto il seguente periodo:

“Le denunce di cessazione e quelle di modificazione che incidono sui requisiti sostanziali di impresa artigiana ovvero di titolare, socio, collaboratore artigiano, debbono essere presentate al comune ove l'impresa svolge la propria attività, unitamente alla eventuale documentazione inerente, secondo il procedimento previsto dall'articolo 31.”.

Art. 11.
(Modificazione dell'art. 33-bis)

1. Il testo dell'articolo 33-bis della l.r. 42/1988 è sostituito dal seguente:

“1. Le domande di iscrizione nonché le denunce di modificazione, sospensione o cessazione dell'attività artigiana sono presentate in modelli approvati dalla



Commissione regionale per l'artigianato, su proposta delle Commissioni provinciali per l'artigianato, previa acquisizione dei pareri delle Camere di Commercio, nel rispetto delle disposizioni inerenti la modulistica del Registro delle Imprese.”.

Art. 12.

(Modificazione dell'art. 36)

1. L'articolo 36 della l.r. 42/1988 è sostituito dal seguente:

“Art. 36.

(Accordi con le Camere di commercio)

1. La Giunta regionale conclude appositi accordi con le Camere di commercio al fine di regolamentare i rapporti con le stesse, in particolare, per il reciproco scambio di informazioni, il collegamento tra l'albo delle imprese artigiane ed il registro delle imprese anche con riferimento a quanto previsto all'articolo 35, comma 2.”.

Art. 13.

(Modificazioni dell'art. 39)

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 39 della l.r. 42/1988 sono sostituiti dai seguenti:

“1. I trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono puniti a norma dell'ottavo comma dell'articolo 5, della legge 8 agosto 1985, n. 443, con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Camera di commercio competente per territorio, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente.

2. I poteri di accertamento degli illeciti amministrativi competono al presidente della Commissione provinciale per l'artigianato e allo stesso fa capo la redazione e la notificazione dei relativi verbali, avvalendosi della segreteria della commissione.

3. I verbali notificati al contravventore ed il relativo rapporto vengono trasmessi a cura dei verbalizzanti alla Camera di commercio competente per territorio che, anche sulla base degli scritti difensivi pervenuti, valuta la



Handwritten signature

sussistenza degli addebiti provvedendo a norma di legge.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 39 della l.r. 42/1988 è abrogato.

3. Il comma 6 dell'articolo 39 della l.r. 42/1988 è sostituito dal seguente:

“6. Le entrate provenienti dalle sanzioni di cui al comma 5 sono tra l'altro impiegate dalla Camera di commercio competente per territorio per la realizzazione di iniziative dirette alla promozione ed allo sviluppo delle imprese artigiane.”.

Art. 14.
(Modificazioni dell'art. 41)

1. L'articolo 41 della l.r. 42/1988 è sostituito dal seguente:


“Art. 41.
(Norma finanziaria)

1. Per l'anno 2005 e successivi al finanziamento degli oneri previsti dall'articolo 26 è autorizzata la spesa annua di 30.000,00 euro con imputazione alla Unità Previsionale di Base del bilancio regionale, parte spesa, 08.1.010 denominata “Iniziativa per la promozione e sostegno dell'artigianato” (Cap. 5525).

2. Per l'anno 2005 e successivi al finanziamento degli oneri connessi alle attività trasferite alla Camere di Commercio di cui all'articolo 30 si fa fronte con le risorse allocate nella Unità Previsionale di Base del bilancio regionale, parte spesa, 02.1.001 denominata “Relazioni istituzionali” (Cap. 719/1022).

3. L'onere di cui al comma 2 è determinato al netto degli importi relativi ai proventi inerenti alle sanzioni e ai diritti di segreteria di cui agli articoli 38 e 39, riscossi ed acquisiti dalle CCIAA ai sensi dell'articolo 19, comma 7 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Al finanziamento dell'onere complessivo si fa fronte per l'anno 2005 con le autorizzazioni di spesa recate per le stesse



Handwritten signature

finalità dalla legge regionale 13 aprile 2004, n. 3 (legge finanziaria regionale 2004) annualità 2005.


5. Per gli anni successivi al 2005, la quantificazione del finanziamento regionale di cui ai commi 1 e 2 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.”.

Art. 15
(Decorrenza d'efficacia)

1. Le disposizioni della presente legge sono efficaci con decorrenza 1° gennaio 2005.

M. M. -






REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

Prot. n°

Perugia



Al Direttore alle
risorse umane, finanziarie e
strumentali
Dott. Aldo Bruni

S e d e

Oggetto: Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane e successive modificazioni e integrazioni".

Si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 19 gennaio 2004 ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in oggetto, nel testo allegato, concordato con la rappresentante della Sua Direzione Dott.ssa A. Brufani.

Cordiali saluti.

La Presidente
Avv. Marina Balsamo

M. Balsamo

Perugia, n. 29 GIU. 2004

Per copia conforme
all'originale.

IL DIRIGENTE

Allegato: n.1 DDL



MR/d
Lett per favBruni 19.01.04